

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 93

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di trasporto

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese - com'è ben noto - circa ventun milioni di persone ogni giorno, i cosiddetti «pendolari», dalla periferia si spostano nei centri urbani per motivi di studio, di lavoro e di attività professionali, utilizzando (in gran parte) autovetture private.

Ciò crea gravissimi problemi di traffico, ingorghi stradali, incidenti a volte mortali e - nelle città - parcheggi selvaggi e inquinamenti atmosferici per evitare o, quanto meno, ridurre i quali, la Pubblica amministrazione è costretta ad adottare provvedimenti «tampone» quali targhe alterne per la circolazione urbana, le zone blu, e via dicendo, peraltro di scarsa efficacia.

Da ogni parte si invoca e si raccomanda, in alternativa, l'uso del mezzo pubblico di trasporto predisponendone il potenziamento per fronteggiare le esigenze degli utenti che devono osservare orari di lavoro, di studi e di impegni professionali.

Tale problema, che - sicuramente - si accentuerà nel futuro, merita, a nostro avviso, particolare attenzione e impone provvedimenti atti a incoraggiare l'abbandono del mezzo di trasporto privato - peraltro oneroso - e la conseguente scelta del mezzo pubblico.

Tale mezzo consente - fra l'altro - di continuare ad abitare fuori città dove la vita è più vivibile per le famiglie, senza creare

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problemi di inurbamento (realizzazione di nuovi alloggi, maggiori infrastrutture, eccetera) e consentirebbe - infine un sicuro apprezzabile risparmio energetico.

Sono stati eseguiti, in proposito, molti sondaggi dal cui esito è emerso che moltissimi pendolari potrebbero scegliere per i loro spostamenti giornalieri il mezzo pubblico in presenza di incentivi concreti.

Uno di essi è sicuramente e, in molti casi, determinante, l'autorizzazione a detrarre come onere deducibile l'importo documentato delle spese di abbonamento per l'uso di mezzi pubblici dal comune di residenza al posto di lavoro, di studio e di professione, dall'importo complessivo dichiarato in sede

di denuncia annuale dei redditi. Tale deducibilità favorirebbe, altresì, maggiori introiti alle aziende pubbliche.

Un siffatto provvedimento, oltreché contribuire efficacemente a risolvere i molti problemi del traffico e dell'inquinamento ambientale succintamente sopra ricordati, introdurrebbe un atteso ed invocato equo principio di perequazione fra quanti, abitando in città, non debbono sostenere spese di trasporto e quanti, abitando invece in provincia, devono sopportare i notevoli disagi e le spese di trasporti quotidiani.

Vi propongo, a tal fine, di approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

L'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) Le spese documentate (mediante documento originale o fotocopia di una tessera nominativa) di abbonamento al trasporto pubblico dal luogo di residenza al luogo di lavoro, professione o studio».